



Adottata dal Direttore Generale in data - 3 FEB. 2014

OGGETTO: Presa d'atto convenzione tra Università degli Studi di Genova e l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per lo svolgimento delle attività formative integrative delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 3 FEB. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL Direttore Generale	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr. Attilio Murru
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Remigio Carlo Puddu

Su proposta della Direzione Generale.

Premesso che con nota prot. n. 33768 del 21.11.2013 l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha manifestato la volontà di far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università di Genova.

Atteso che con nota n. 970 del 16.01.2014 l'Università di Genova invia la Convenzione di cui all'oggetto debitamente firmata.

Vista la convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di adottare ed acquisire agli atti la convenzione tra Università degli Studi di Genova e l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per lo svolgimento delle attività formative integrative delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Attilio Murru

Il Direttore Generale

Dr. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario

Dr. Remigio Carlo Puddu



AO BROTZU

PG/2013/ 0033768 del 20/11/2013 ore 11,04

Mittente : DIREZIONE GENERALE

Destinatari : UNIVERSITA' DI GENOVA

Classifica : 1 Fascicolo : 1 del 2013



Spett.le Università di Genova
Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Generale
C.A. Dott.ssa Traiano Anna

Oggetto: Accettazione rete formativa e invio schede Standart

Con la presente si comunica la volontà di questa Azienda a far parte della rete formativa della Vs Scuola, a tale scopo si allegano alla presente le schede degli standart debitamente compilate e firmate.

Nel rimanere in attesa di un Vostro riscontro, si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dot. Antonio Garau





QUIES001

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area Personale
Settore Medici in Formazione Specialistica
e Scuole di Specializzazione di Area Medica

Prot. N° III/6 46913 GEN. 2014

Del _____

Risposta a nota N° _____

Allegati _____

Spett.le A.O. Azienda Ospedaliera
G. Brotzu
Direzione Generale
Dott. Alessandro Pili
P.le A. Ricchi 1
09134- Cagliari

E: p.c.

Al Direttore della Scuola di
Chirurgia Generale

AO BROTZU

PG/2014/ 0000970 del 16/01/2014 ore 08,08

Mittente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Assegnatario DIREZIONE GENERALE



Al Preside
della Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche

OGGETTO: Convenzione tra l'Università di Genova e A.O G. Brotzu per lo svolgimento delle attività formative integrative della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale


Con riferimento agli accordi intercorsi si restituisce firmato dal Magnifico Rettore di questo Ateneo atto convenzionale e allegato A con indicazione delle strutture per le quali è stato richiesto l'inserimento nella banca dati RAD del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di imminente apertura.

Nelle more della sottoscrizione dell'atto convenzionale, si chiede la cortese disponibilità di codesto Ente ad accogliere i medici in formazione specialistica, con i modi ed i tempi concordati tra il Responsabile di codesta Azienda ed il Direttore della Scuola.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

Il Rettore
Prof. Giacomo Deferrari

MP/GG/at
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Irene Gentile
Per informazioni: tel. 010209-51624/51508



CAG
GENOVA

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E A.O. G. BROTZU PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA

L'Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova – Via Balbi, 5 – C.F. e P.I. 00754150100 - di seguito denominata "Università", in persona del Rettore pro-tempore Prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940.

E

L' Azienda Ospedaliera G. Brotzu con sede legale in Cagliari – Piazzale A. Ricchi 1 e P.I 02315520920. seguito denominata "Ente convenzionato", in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Garau nato a Suelli prov. Ca il 07.05.1949.

Visto il parere favorevole espresso dall'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica espresso nella seduta del 26 Agosto 2009;


sottoscrivono la presente

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA

di cui la premessa costituisce parte integrante

Premessa

La presente convenzione, sottoscritta d'intesa tra Azienda/Istituto e Università stabilisce, nelle more della sottoscrizione del Protocollo di Intesa Regione/Università in materia di formazione specialistica da parte delle Scuole dell'area sanitaria, le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività formativa integrativa all'interno delle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Istituto, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole e dalla vigente normativa nazionale, in particolare secondo quanto previsto dai DD.MM 01.08.2005 e 29.03.2006, e regionale, in particolare secondo quanto previsto dalla Legge regionale del 7.12.2006 n. 41 e dalla Legge Regionale del 16.01.2009 n. 2.



La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

1 - Strutture della formazione specialistica

1.1 L'Azienda/Istituto si impegna ad ospitare presso le proprie strutture i medici in formazione specialistica delle Scuole di specializzazione per i periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa, per svolgervi attività formativa e di tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, garantendo loro la possibilità di accesso ed utilizzo delle attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

Le strutture ospitanti sopra menzionate che, in possesso dei requisiti anche assistenziali previsti dalla normativa vigente, entrano a far parte della rete formativa sono definite per ciascuna Scuola nell'allegato A, periodicamente aggiornato, all'inizio di ogni anno accademico a cura del Consiglio della Scuola.

1.2 Nell'ambito di ogni Scuola di Specializzazione, il Consiglio della Scuola definisce, d'intesa con i Direttori delle strutture di cui al precedente punto e di norma all'inizio di ogni singolo anno di corso, il numero dei medici in formazione specialistica che, nei singoli anni di corso, devono svolgere la propria attività formativa presso le singole strutture della rete (Allegato B);

1.3 Al Direttore di ogni Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica deve svolgere la propria attività, come definita dal Consiglio della Scuola, è demandata la responsabilità:

- della organizzazione, del controllo del corretto svolgimento dell'attività formativa prevista in capo alla struttura stessa;
- del rispetto delle presenze e del debito orario dovuto, tenendo conto delle funzioni tutoriali e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 del D.M.1.8.2005 (*libretto-diario dell'attività formativa*).
- del raggiungimento delle competenze acquisite in base alla relazione del tutor al Direttore della Scuola sulle attività svolte dal medico in formazione specialistica.



2 – Partecipazione alla formazione dei medici in formazione specialistica del personale dipendente delle strutture facenti parte della rete formativa

2.1 L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola e d'intesa con il Consiglio di Facoltà, all'inizio di ogni anno accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Ente convenzionato le funzioni di docenza, ai sensi delle norme statutarie e senza oneri per l'Ateneo, per lo svolgimento di corsi istituzionali e/o finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico pratiche. A tale riguardo, l'Ente convenzionato, fatto salvo il consenso degli interessati, si impegna a rilasciare la prescritta autorizzazione ai propri dipendenti, in tal senso qualificati, a partecipare all'attività didattica della Scuola, previa attenta valutazione della continuità, della gravosità dell'impegno richiesto e dell'eventuale incompatibilità con l'attività e gli impegni istituzionali.

3 - Organizzazione dell'attività formativa

- 3.1 Il Direttore della Scuola di specializzazione è tenuto a comunicare all'Azienda/Istituto e per conoscenza al Rettore, di norma all'inizio di ogni anno di corso, le informazioni e gli elementi necessari all'organizzazione dell'attività formativa pratica.
- 3.2 I responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione specialistica comunicano al Direttore della Scuola le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione specialistica, considerando che la formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dal D.M. 29 marzo 2006 e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.
- 3.3 La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle istruzioni ricevute dal tutor, d'intesa con i dirigenti responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione
- 3.4 In nessun caso l'attività del medico in formazione è sostitutiva di quella del personale del S.S.N., pertanto deve sempre essere presente, o disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, un medico universitario od ospedaliero, che il medico in formazione specialistica possa



attivare in ogni circostanza in cui questo debba, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, ritenersi necessario.

4 - *Graduazione delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica*

4.1 Nell'ambito del programma annuale di formazione individuale il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle competenze acquisite nel percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dal Decreto 29 marzo 2006 e dalla ulteriore programmazione definita dalla scuola medesima. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito al punto 4.3. L'Università si impegna a consentire lo svolgimento di tali percorsi nei tempi più brevi possibili, garantendo comunque percorsi completi nei vari aspetti delle singole branche e di elevata qualificazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

4.2 La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione.

4.3 Le attività assistenziali, inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia in:

a) Attività di appoggio: il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività. Il medico in formazione specialistica svolge attività di appoggio secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

b) Attività di collaborazione: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo di personale medico strutturato. Il medico in formazione specialistica svolge attività di collaborazione secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.



Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. In funzione dell'organizzazione delle attività, il medico strutturato può controllare l'operato anche di più medici in formazione specialistica, per un massimo di 3 unità. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.

c) Attività autonoma: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale. Fermo restando che il personale medico strutturato e/o convenzionato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, il medico in formazione specialistica svolge attività autonoma secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

4.4 Il medico in formazione specialistica deve assolvere la funzione di guardia medica nelle strutture dell'Azienda o Ente cui è assegnato, nei limiti della graduale autonomia di cui ai precedenti punti a) e b). Deve sempre essere tempestivamente disponibile all'interno della struttura ospedaliera un medico referente, universitario od ospedaliero, appartenente ad area funzionale omogenea, cui il medico in formazione specialistica possa ricorrere in ogni circostanza questo debba, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, ritenersi necessario. I Consigli delle singole Scuole individuano, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico - assistenziali, e con la Direzione Medica Ospedaliera, per gli aspetti organizzativi e per la verifica di congruità con il sistema delle urgenze/emergenze aziendale, le modalità di ricorso al medico strutturato di cui al punto precedente.

4.5 Le attività ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico in formazione specialistica può effettuare in autonomia devono essere definite di concerto tra il medico in formazione specialistica e il Direttore della Struttura in cui si effettuano le prestazioni tenendo conto del piano di formazione individuale. Il medico in formazione specialistica effettua in piena autonomia le prestazioni. Deve essere assicurata la disponibilità di un medico strutturato e/o convenzionato referente dell'attività per la consultazione nei casi in cui il medico in formazione specialistica lo ritenga necessario. Il referto è firmato dal medico in formazione specialistica. Le modalità di ricorso al medico strutturato vengono individuate secondo procedure stabilite dal Consiglio di ogni singola Scuola di Specializzazione, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle



Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la Direzione Medica Ospedaliera per gli aspetti organizzativi.

- 4.6 Sono escluse dall'esercizio in autonomia da parte dei medici in formazione specialistica le prime visite di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso, le attività di consulenza richieste da medici di altre Unità Operative, sia per pazienti degenti che ambulatoriali, ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti dalla Struttura secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici.
- 4.7 Qualora il percorso formativo concordato non si svolga in modo corretto, il Consiglio della Scuola deve segnalare tale inosservanza al Direttore Generale dell'Azienda o Ente ed all'Osservatorio Regionale per la Formazione Specialistica per i necessari provvedimenti.
- 4.8 E' garantito al medico in formazione specialistica l'accesso al sistema informatico dell'Azienda. Per quanto si riferisce gli strumenti connessi con attività diagnostiche, l'accesso sarà graduato in relazione con i livelli di autonomia acquisita.

5 - Tutor

- 5.1 Per tutta la durata del corso di specializzazione gli allievi in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della Scuola, d'intesa con il Direttore della struttura ricevente. Il tutor individuale è quindi quella figura, universitaria o dell'Azienda/Istituto, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo dell' allievo in formazione specialistica.
- 5.2 I tutor individuali vengono annualmente designati dal Consiglio della Scuola, d'intesa con il Direttore della struttura, sulla base di requisiti di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa e di specifica qualificazione scientifica.
- 5.3 Il numero degli allievi medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3 (D.L.vo n° 368/99 art.38).
- 5.4 Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Consiglio della Scuola e i Direttori delle Strutture presso le quali l'allievo in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante sotto la responsabilità del Direttore stesso o di suoi delegati.
- 5.5 Il tutor, al termine dei periodi di frequenza, rilascerà al Direttore della Struttura una relazione sulle competenze acquisite da ogni allievo in formazione specialistica.

6 – Salute, Sicurezza e Copertura assicurativa

6.1 Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 363/98, il responsabile viene individuato nel Direttore Generale dell'azienda ospedaliera che accoglie il medico in formazione specialistica.

6.2 L'Azienda/Istituto garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi relativa all'attività svolta presso le proprie strutture (di sede e collegate). L'Azienda/Istituto garantisce, altresì, la copertura assicurativa per gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività previste annualmente dal programma di formazione individuale. Tali coperture assicurative RCT e Infortuni vengono garantite con le medesime modalità previste per il personale dipendente del S.S.R..

In caso di strutture collegate presso paesi esteri, nei quali non fosse possibile assicurare tale copertura, la stessa dovrà essere garantita dalla Scuola di Specializzazione cui afferiscono i medici specializzandi.

7 – Accertamento idoneità fisica

7.1 L'accertamento dell'idoneità fisica è garantito dall'Università tramite il proprio Medico competente.

7.2 Per l'attività svolta presso le proprie strutture, l'Azienda/Istituto garantisce ai medici in formazione lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e/o del personale universitario convenzionato e dispone il monitoraggio e il controllo da parte dei competenti servizi aziendali, nonché gli idonei dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività sanitarie ed il vestiario occorrente.

7.3 L'onere organizzativo è dei Servizi aziendali; l'onere economico delle prestazioni erogate dai diversi Servizi aziendali è a carico dell'Azienda.



8 – Spazi e Servizi

8.1 L'Università e l'Azienda/Istituto assicurano ai medici in formazione specialistica spazi ed arredi adeguati alle loro necessità, in particolare nei casi di riassetto delle Strutture.

Ai medici in formazione specialistica è assicurato altresì l'accesso ai servizi garantiti al personale dell'Azienda/Istituti ospitanti

9 – Modalità di rilevazione delle presenze

9.1 L'Università e l'Azienda/Istituto concordano modalità di rilevazione delle presenze dei medici in formazione specialistica attraverso l'utilizzo anche di sistemi informatizzati, in analogia a quanto avviene per il personale strutturato.

9.2 In particolare, l'impegno orario richiesto per la formazione specialistica dei medici (comprensivo delle attività assistenziali anche di guardia, di didattica formale, di studio guidato e di ricerca) è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, ai sensi delle norme vigenti.

10 – Trattamento dei dati personali

10.1 Le parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, anche con riferimento particolare all'intesa tra Regione Liguria ed Università in materia di trattamenti dei dati sensibili e giudiziari, sottoscritta il 13.07.2006.

11 – Durata della convenzione

11.1 La presente convenzione ha durata fino alla sottoscrizione del Protocollo di intesa Regione/Università citato in premessa.

11.2 A seguito della sottoscrizione del suddetto Protocollo, la presente convenzione potrà essere confermata e/o rinnovata, d'intesa tra le parti, e, se necessario, opportunamente modificata e/o integrata, anche in relazione alla durata, secondo le prescrizioni del Protocollo stesso.

11.3 In caso di disdetta, da concordare tra le parti, è comunque garantita la conclusione dei corsi già avviati.



12 – *Registrazione e spese di bollo*

12.1 Il presente atto è redatto in due originali, esenti da bollo ai sensi delle vigenti norme in materia.

12.2 Sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della norme vigenti, a cura e spesa della parte richiedente.

12.3 Le parti si riservano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile addivenire ad un accordo la decisione sarà rimessa al competente Foro di Genova.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente (L.241/90 art. 15 c. 2 bis)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Rettore.

Prof. Giacomo Deferrari




A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Deferrari".

A small, stylized handwritten mark or signature.

A.O. G. BROTZU

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Garau





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE
A.O. - G. BROTZU CAGLIARI

FONDAMENTALI	UNITA' OPERATIVA	SEDE/PRESIDIO	Note
Ambulatori	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	strutture da inserire alla prossima apertura Rad - Miur (schede ricevute 20/11/2013)
Day Surgery	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	
Degenza	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	
Sale Operatorie	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	

ANNESI	UNITA' OPERATIVA	SEDE/PRESIDIO	Note
Attività di Proctologia	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	strutture da inserire alla prossima apertura Rad - Miur (schede ricevute 20/11/2013)
Diagnostica Endocrinologica	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	
Diagnostica Senologica	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	
Diagnostica Vascolare	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	
Ecografia Diagnostica e Terapeutica	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	
Endoscopia Diagnostica e Terapeutica	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	



SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI	UNITA' OPERATIVA	SEDE/PRESIDIO	NOTE
Anatomia Patologica	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	strutture da inserire alla prossima apertura Rad-Miur (schede ricevute 20/11/2013)
Medicina di Laboratorio	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	
Pronto Soccorso di 1° e 2° Livello	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	
radiologia e Diagnostica per Immagini	S.C. Chirurgia Generale-Centro Trapianti di Fegato e Pancreas	Cagliari	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

A.O. G. Brotzu - Cagliari

Il Rettore
Prof. Giacomo De Ferrari

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

